

COMUNICATO STAMPA

Seduta della Conferenza Unificata del 6 dicembre 2007

La “Conferenza Unificata” comunica:

La **Conferenza** si è riunita in data odierna, sono stati esaminati e discussi i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- **Audizione dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione.** Con l’audizione l’Alto Commissario intende illustrare gli elementi procedurali per un lavoro congiunto, ai fini della successiva eventuale intesa in sede di Conferenza Unificata. **AUDITO L’ALTO COMMISSARIO, ASSUNTA LA DECISIONE DI ISTITUIRE UN TAVOLO DI CONFRONTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA INTESA**
- **Parere sul documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2007-2009.** Il provvedimento, che si propone di definire le linee guida della politica della immigrazione nel nostro Paese per i prossimi tre anni, si compone di sei parti: 1) le politiche di governo degli ingressi e del lavoro; 2) interventi per favorire l’inclusione e l’accoglienza; 3) politiche di contrasto alle discriminazioni razziste e xenofobe; 4) politiche di contrasto al traffico di persone ed all’irregolarità; 5) partenariato e cooperazione a livello europeo ed internazionale; 6) richiedenti asilo e rifugiati. **PARERE FAVOREVOLE DI ANCI, UPI, UNCEM E DELLE REGIONI, CON ECCEZIONE DELLE REGIONI: LOMBARDIA, VENETO E SICILIA.**
- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante orientamento alla scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.** La legge 11 gennaio 2007, n. 1, dispone all’articolo 2, comma 1, lettere. a), b) e c) e comma 2, lettere a), b) e c) che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla realizzazione di appositi percorsi di orientamento per la scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore e di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. L’articolo 2, comma 2, lett. e) della citata legge stabilisce che i suddetti decreti legislativi, siano adottati sentita la Conferenza Unificata. Il provvedimento esaminato, segue quello già emanato in relazione alle norme per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per l’ammissione ai corsi di laurea universitari e per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria, e pertanto completa la delega in materia di percorsi di orientamento di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza. **PARERE FAVOREVOLE DI ANCI, UPI, UNCEM E PARERE FAVOREVOLE DELLE REGIONI CONDIZIONATO ALL’ACOGLIMENTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.**

- **Intesa sul nuovo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di attuazione delle disposizioni contenute nell'art.21 della legge 29 novembre 2007 n.222 di conversione in legge del Decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, relativo al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica: individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria.** L'art.21 del D.L. 1° ottobre 2007, n.159 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, siano individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, per garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali svantaggiate indicate nell'art.1 della Legge n.9/2007. La disposizione in esame stabilisce che con lo stesso decreto si definiscano le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni e agli ex IACP oppure alla Cassa depositi e prestiti. Il Programma straordinario triennale è destinato prioritariamente ai conduttori di abitazioni che abbiano un reddito familiare annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro, che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o persone portatrici di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata. La disposizione sopra richiamata prevede che l'1% del finanziamento previsto per la realizzazione del programma straordinario sia destinato alla costituzione e al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali sulle politiche abitative.

Il disegno di legge di conversione in legge del citato D.L. n.159/2007 ha apportato alcune modifiche al testo dell'art.21. In primo luogo è stata prevista l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata ai fini dell'emanazione del decreto, mentre si prevede che la ripartizione delle risorse assicuri che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti “secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome”.

Il Ministero proponente ha ritenuto opportuno elaborare un testo più snello, volto a ripartire le disponibilità finanziarie in esame tra le Regioni, rinviando ad un successivo decreto l'elencazione degli interventi ammessi a finanziamento. La Tabella allegata allo schema in esame, dunque, diversamente da quanto previsto nel testo precedente, è soltanto quella che ripartisce le risorse tra le Regioni. **SANCITA INTESA SUL TESTO CONCORDATO IN SEDUTA**

- **Approvazione del Protocollo d'intesa tra Ministro delle comunicazioni, Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali, Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, Regioni ed Enti locali su iniziative rivolte al mondo giovanile in materia di sviluppo della banda larga e ampliamento dei servizi innovativi.** Scopo dell'Accordo è quello di promuovere, nel quadro delle azioni mirate alla costruzione della cittadinanza digitale, specifiche iniziative rivolte al mondo giovanile, che abbiano come finalità l'accompagnamento del processo educativo e formativo, sia in ambito scolastico che familiare, nonché il sostegno allo scambio intergenerazionale, favorendo occasioni formative degli anziani da parte dei giovani fuori dai circuiti formativi istituzionali. La Commissione europea infatti ha individuato come obiettivo da perseguire la creazione di uno spazio unico europeo dell'informazione che offre comunicazioni in banda larga a costi accessibili e sicure, contenuti di qualità e diversificati e servizi digitali, con particolare attenzione alla fornitura di servizi in banda larga più veloci, più innovativi e competitivi. La stessa Commissione ha indicato l'accesso ai servizi a banda larga come elemento chiave per rafforzare il processo di apprendimento permanente e tramite il quale gli studenti possono accedere a risorse didattiche alternative ed entrare in contatto con nuove forme di contenuti educativi. Successivamente il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sulla messa a punto di una politica europea della banda larga, nella quale si sottolinea che la nuova tecnologia è per natura molto più vasta e inclusiva, consentendo quindi servizi più avanzati, e che i servizi in banda larga aiuteranno le Regioni, in particolare quelle meno sviluppate, ad ottenere standard educativi e servizi pubblici migliori. **SANCITO ACCORDO**

- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria** Il provvedimento intende modificare il decreto legislativo 27 marzo 2006, n.161 che ha attuato la direttiva 2004/42/CEE inerente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché i prodotti per la carrozzeria. La “legge comunitaria 2004”, n.62 del 18 aprile 2005 all’art.1, comma 5, ha previsto infatti che il Governo possa emanare decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 161/2006, che attua la direttiva 2004/42/CEE compresa nell’allegato A alla legge comunitaria stessa; quanto sopra però, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da esso fissati , con la procedura indicata all’art.1, commi 2, 3 e 4. **PARERE FAVOREVOLE**
- **Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente criteri e metodologie per la verifica dell’idoneità dei sedimenti da sottoporre ad attività di dragaggio, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 11-quinques della legge 28 gennaio 1994, n. 84.** Il provvedimento in questione è stato predisposto in base alle disposizioni dell’art. 5, comma 11-quinques della legge 84/1994, come modificato dall’art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **PARERE FAVOREVOLE**
- **Parere sul Piano nazionale per la sicurezza stradale. Terzo programma annuale di Attuazione.** L’art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144 prevede che il Ministro dei Trasporti elabori un Piano nazionale di sicurezza stradale, aggiornato con cadenza triennale, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali e in relazione agli obiettivi e agli indirizzi della Commissione europea. Il Piano viene approvato dal CIPE e deve essere attuato con programmi annuali definiti dal Ministero stesso. Il Piano e il primo programma annuale di attuazione sono stati sottoposti al parere della Conferenza Unificata nel 2002 e approvati e deliberati dal CIPE, mentre il secondo programma annuale è stato sottoposto al parere della Conferenza nel 2003. La legge finanziaria 2007, comma 2035, destina la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. La ripartizione delle risorse prevede l’assegnazione di una quota fissa per ciascuna regione, pari a 1,1 milioni di euro e l’assegnazione della restante parte in modo proporzionale al costo sociale dell’incidentalità stradale. Il terzo programma di Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale dà attuazione a quanto previsto nel Piano e nell’Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale, tenendo conto delle finalità del “Programma di azione europeo per la sicurezza stradale. Dimezzare il numero delle vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa” ed è costituito da quattro elaborati: 1) Relazione Illustrativa; 2) Bando-tipo per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale; 3) Documentazione di supporto per la gestione del bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale, 4) Documentazione tecnica. 5) Distribuzione territoriale delle vittime di incidenti stradali e classi di danno. Sono finanziati interventi dedicati al miglioramento della sicurezza stradale con riferimento in particolare alla capacità di governo della sicurezza stradale, alla nuova cultura della sicurezza stradale, agli interventi su componenti di incidentalità prioritarie, relative all’individuazione delle tratte stradali che presentano le maggiori concentrazioni di vittime di incidenti, alle misure di regolazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, alla elaborazione di piani provinciali di azione, alle misure rivolte alla sicurezza della mobilità su due ruote, ai progetti pilota. Per l’efficacia delle azioni poste in essere il terzo Programma di attuazione si ispira a tre principi fondamentali: lo sviluppo della concertazione interistituzionale e del partenariato pubblico-privato in una logica di sussidiarietà attiva; il rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e locale; il miglioramento dei meccanismi selettivi e premiali degli interventi più soddisfacenti. **PARERE FAVOREVOLE DI ANCI, UPI, UNCEM E PARERE FAVOREVOLE DELLE REGIONI CON OSSERVAZIONI**

- Acquisizione della designazione di due esperti nell'Unità per il monitoraggio sulla qualità dell'azione del governo degli Enti locali di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ACQUISITA LA DESIGNAZIONE DEL DR. PIERANGELO SPANO E DEL PROF. FRANCESCO DELFINO.
- Acquisizione della designazione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). ACQUISITA LA DESIGNAZIONE DEL DR. ALBERTO DE AMICIS
- Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza per il I semestre 2008.
Approvato il seguente calendario:

- Giovedì 24 gennaio 2008
- Giovedì 14 febbraio 2008
- Giovedì 6 marzo 2008
- Giovedì 27 marzo 2008
- Giovedì 17 aprile 2008
- Giovedì 8 maggio 2008
- Giovedì 29 maggio 2008
- Giovedì 26 giugno 2008

Inoltre è stato trattato il seguente punto:

- Intesa sulla proposta del Ministero della salute inherente “**Accordo di Programma integrativo 2007 per il settore degli investimenti sanitari**” con la Regione Calabria. La legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo 20, autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all’articolo 5bis, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, nell’ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione dei predetti interventi. **SANCITA INTESA**

Sono stati, inoltre, esaminati e rinviati i seguenti punti all’o.d.g.:

- Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali per la realizzazione di Piani Regionali per la Banda Larga, proposto dalla Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti locali, istituita con deliberazione rep..973/CU del 14 settembre 2006.
- Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, istitutivo dell’area marina protetta denominata “Costa degli Infreschi e della Masseta”, predisposto ai sensi degli articoli 8 e 18 e 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.**